

SINADOC n° 2021/29284

Ravenna, 16 mar 2022

Rif. Emilia-Romagna n. PG/2021/1002513 del 29.10.2021

Fascicolo n. 1317/33/2021 (VIA)

Spett.li

ENI REWIND S.P.A.

progetti.risanamentoambientale.nordest@pec.enirewind.com

HEA S.p.A.

heaspa@legalmail.it

e p.c.

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

protocollo@postacert.adbpo.it

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - Dipartimento Sanità Pubblica -
Servizio Igiene Pubblica - c.a. Dott. Marco Golfera

ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI
RAVENNA

c.a. Michelangelo Borino

com.ravenna@cert.vigilfuoco.it

COMUNE DI RAVENNA - Servizio Ambiente ed Energia

ambiente.comune.ravenna@legalmail.it

COMITATO TECNICO REGIONALE (C.T.R.) c/o Direzione Regionale
dei Vigili del Fuoco Emilia Romagna

dir.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA

bonificaromagna@legalmail.it

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ DELTA
DEL PO

parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it

HERAmbiente S.p.a.

herambiente@pec.gruppohera.it

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL
TURISMO – SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER
LE PROVINCE DI RAVENNA, FORLÌ-CESENA, RIMINI

mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it

PROVINCIA DI RAVENNA - Affari generali, Servizio territorio

provra@cert.provincia.ra.it

Documento firmato digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Valutazione Impatto e
Promozione Sostenibilità Ambientale

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: PROCEDURA PER IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) COMPENSIVO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA), AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E DELLA L.R. N. 4/2018 E DELLA L.R. N. 21/2004, VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE, VARIANTE URBANISTICA AGLI STRUMENTI COMUNALI, VALSAT AI SENSI DELLA L.R. 24/2017 PER IL PROGETTO "COMPARTO DI SVILUPPO PONTICELLE: PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE HEA E PIATTAFORMA BIO-RECUPERO ENI REWIND" LOCALIZZATO NELL'AREA DENOMINATA PONTICELLE PRESSO IL POLO INDUSTRIALE NEL COMUNE DI RAVENNA (RA) E PRESENTATO CONGIUNTAMENTE DA HEA S.P.A. ED ENI REWIND S.P.A. - **RICHIESTA INTEGRAZIONI ED INTERRUZIONE TERMINI DEL PROCEDIMENTO.**

Le Società HEA S.p.A. ed Eni Rewind S.p.A. hanno presentato istanza congiunta di avvio del procedimento di VIA al fine del rilascio del **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)**, allegando il prescritto Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), gli elaborati di progetto, l'elenco delle autorizzazioni comprese nel procedimento unico e la relativa documentazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalla L.R. n. 4/2018, per cui l'Autorità competente è la Regione Emilia-Romagna che si avvale per l'istruttoria, ai sensi della L.R. n. 13/2015, di questo ARPAE SAC di Ravenna.

La documentazione è stata depositata per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, sul BURERT e sull'albo pretorio informatico del Comune di Ravenna (dal **19/01/2022** al **18/02/2022**) per la libera consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni da chiunque fosse interessato.

A seguito degli esiti della 1a seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria svolta in data 14/02/2022, dell'istruttoria di questa ARPAE e dei pareri formulati dagli Enti che leggono per conoscenza, si ritiene necessario richiedere le seguenti **integrazioni**:

- **Consorzio di Bonifica della Romagna** (parere agli atti di Arpae SAC di Ravenna con PG n. 2022/23787 del 14/02/2022):

A lavori ultimati la Piattaforma Polifunzionale e la Piattaforma Bio-Recupero saranno totalmente scollegate dal sistema scolante consorziale e non interferiranno con le proprietà demaniali e le fasce di rispetto di alcun canale di bonifica. Restano tuttavia da regolarizzare da parte del Soggetto Attuatore, alcuni adempimenti con il Consorzio di Bonifica riguardanti il comparto denominato Area Cà Ponticelle di cui il progetto fa parte ed in particolare:

1. istanza di concessione/autorizzazione per attivazione scarico all'interno dello scolo Bassette in merito alla realizzazione degli interventi relativi alla "Fase 02" (fase transitoria compresa tra il completamento delle opere previste dal PUA e l'avvio delle opere di riqualificazione produttiva);
2. istanza di variante non sostanziale alla Conc/Aut. 10262 del 25-09-19 per la modifica dell'areale recapitante al canale Bassette in seguito alla conclusione dei lavori delle piattaforme polifunzionale e Bio-recupero (ultimazione fase 03-opere di riqualificazione terminate).

- **Comune di Ravenna** (parere agli atti di Arpae SAC di Ravenna con PG n. 2022/40694 del 11/03/2022):

SISMICA

3. Per le valutazioni in merito agli aspetti sismici si rende necessario acquisire la relazione tecnica prevista al punto A.1 - "NUOVE COSTRUZIONI" della DGR 1373/2011, contenente in particolare le informazioni sull'azione sismica di riferimento (indicazione della "vita nominale" e della "classe d'uso" della costruzione), nonché delle restanti azioni considerate per il dimensionamento delle strutture.

Si evidenzia che in sede di deposito del progetto esecutivo dovrà essere sviluppata una relazione in cui si verifica la compatibilità dei cedimenti dei terreni su cui insistono le strutture al fine di verificare le possibili

Documento firmato digitalmente

deformazioni e la resistenza del capping.

BONIFICA

Dal punto di vista del procedimento di bonifica, si prende atto dell'avvenuta certificazione di completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente (MiSP) in conformità al progetto approvato sulla base delle risultanze ottenute dall'elaborazione dell'Analisi di Rischio (AdR) sito-specifica rev. 2.

Le Rev. 3 e 4 dell'AdR sono state invece presentate parallelamente al procedimento di PAUR, denominato "Ponticelle Noi", (procedura archiviata parzialmente), in osservanza di quanto previsto nella determina di approvazione del Progetto di MiSP (Messa in Sicurezza Permanente) con riferimento proprio alla prescrizione secondo cui: *"Qualora il sito fosse in futuro oggetto di riqualificazione industriale, sarà necessario procedere alla ri-elaborazione dell'analisi di rischio per il percorso di esposizione indoor specifica per gli usi e gli edifici proposti negli areali interessati"*.

4. Nell'ambito del procedimento di PAUR in corso di esame, preso atto del progetto definitivo di riqualificazione (comprensivo di eventuali integrazioni/modifiche emerse durante la fase istruttoria del PAUR), occorrerà pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, rivalutare l'analisi di rischio, con due possibilità:
 - se i dati in input sono invariati rispetto alla rev. 4 già valutata dalla Conferenza dei servizi per il procedimento di bonifica in data 04/02/2021, allora questa revisione potrà essere approvata (poiché sarà stato verificato il mantenimento della condizione di accettabilità del rischio sanitario associato rispetto al mutato modello concettuale);
 - se sono mutati i dati in input rispetto alla rev 4, si procederà ad una ulteriore revisione della AdR, da valutare nell'ambito del procedimento di bonifica, con la valutazione di eventuali ulteriori adempimenti.

Il PAUR dovrà tenere conto delle valutazioni fatte per la revisione della AdR, precisando che l'approvazione della revisione dell'AdR rimane un procedimento esterno (e parallelo) al PAUR.

AMBIENTALE

5. Integrare la relazione relativa al bilancio emissivo, allegata al SIA, e le misure compensative proposte in quanto:
 - manca una valutazione sulla disponibilità delle aree necessarie per l'impianto delle alberature;
 - è necessario aumentare il n. di specie previste al fine di aumentare la naturalità dell'intervento proposto, prevedendo almeno l'impiego di 5-6 specie autoctone;
 - si ritiene opportuno prevedere un mix di interventi compensativi, da concordare con l'Amministrazione Comunale, prendendo in considerazione anche la realizzazione e il completamento di piste ciclopedonali da realizzare all'interno della cintura verde.
- **AUSL della Romagna** - Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio Igiene Pubblica (parere agli atti di Arpae SAC di Ravenna con PG n. 2022/40991 del 11/03/2022):
 6. dalla valutazione sotto il profilo igienico-sanitario dell'intervento edilizio proposto è necessario che vengano fornite planimetrie e sezioni aggiornate riportanti i rapporti aeranti e illuminanti come indicato dal regolamento Comunale di Igiene del Comune di Ravenna.
- **ARPAE**

PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA

La presente variante urbanistica viene proposta ai sensi dell'art. 21 della L.R. n.4/2018 ai sensi del comma 1 a) opere pubbliche o di pubblica attività. La variante in base a quanto dichiarato dal proponente:

Documento firmato digitalmente

“Dal combinato degli strumenti urbanistici vigenti si può rilevare che oggi nell’area in oggetto risultano conformi gli “impianti di recupero di rifiuti non pericolosi” (classificati dal RUE vigente come IT impianti tecnologici e reti) mentre non risultano conformi gli impianti di smaltimento e gli impianti per rifiuti pericolosi, oltre alle attività chimiche, secondo la definizione datane dal PUA Ex Enichem.

Per ragioni ed esigenze di integrazione e funzionalità produttiva si presenta, nelle aree di proprietà del sub comparto B e del sub comparto F, proposta di variante urbanistica per gli usi previsti in progetto, attualmente come detto parzialmente non previsti nella pianificazione comunale vigente.

Per il progetto allegato pertanto si chiede che:

- *siano introdotti nei piani urbanistici comunali vigenti gli usi per impianti di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi e impianti di trattamento rifiuti pericolosi, contenuti nel progetto approvato,*
- *rimangano vigenti gli usi già previsti e consentiti dalla vigente pianificazione urbanistica per impianti di recupero rifiuti non pericolosi e per tutti gli usi già previsti dalla pianificazione urbanistica per l’area in oggetto. A tale fine si richiede di inserire specifica dicitura nei relativi elaborati grafici dei piani urbanistici comunali.* In tali aree si attuano le previsioni contenute nel progetto, approvato secondo le disposizioni della L.R. n.4 del 20.04.2018.”*

Analizzati i documenti di Valsat e la relazione tecnica, in merito ai soli aspetti relativi alla variante urbanistica si chiedono i seguenti chiarimenti:

7. la variante richiede di estendere il trattamento e lo smaltimento di rifiuti pericolosi non solo per la parte della Piattaforma HEA, dove in effetti si prevede di recuperare e smaltire rifiuti pericolosi e non pericolosi, ma di estendere la possibilità di trattare rifiuti pericolosi anche per la parte di progetto relativa alla piattaforma di biorecupero di ENI ove si prevede invece di trattare solo i rifiuti non pericolosi. Considerato quanto affermato dal Comune di Ravenna nella conferenza di servizi istruttoria del 14/02/2022, si chiede di riportare in maniera più di dettaglio le motivazioni a sostegno di tali scelte pianificatorie. Tali motivazioni andranno riportate nella relazione tecnica e nella Valsat. Si chiede inoltre di indicare come la variante approvata regolerà eventuali ulteriori attività di gestione di Rifiuti pericolosi nell’area del progetto;
8. nella relazione di Valsat nello scenario di alternativa zero, si evidenzia che il nuovo impianto andrà ad assumere il ruolo dell’esistente Centro HASI incrementando la capacità di trattamento. Si ritiene che per evitare una duplicazione di tale impiantistica la documentazione debba essere integrata con un Piano di dismissione del Centro HASI che ne indichi modalità e tempistiche;
9. considerato che in zona limitrofa sono presenti altre aziende RIR si chiede di acquisire parere del Presidio tematico regionale impianti a rischio di incidente rilevante (Ptr-RIR) di Arpae al fine di dimostrare il rispetto delle prescrizioni di cui all’art 5.1 delle NTA relative al PUA del comparto Ex-Enichem;
10. considerato inoltre che l’area ai sensi del PTCP risulta essere ad ammissibilità condizionata per la localizzazione di impianti per la gestione di rifiuti in quanto “zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranee” e assoggettata al “vincolo per scopi idrogeologici”, il proponente a spiegazione del superamento di tali criticità afferma che “non si prevede alcun scavo ma che le opere di progetto saranno realizzate su un rilevato in terra”. Si chiede di indicare nella relazione di Valsat il quantitativo di materiale che serve per tale rilevato e di indicarne la possibile provenienza.

DOCUMENTAZIONE TECNICA AIA (per le due installazioni)

Matrice ODORIGENE (trattazione complessiva per i due impianti) - Documento di riferimento: SIA 04.01 CO 05 RA VA 01 SI SA 04.01_Modello Atmosfera.

Per quanto in esito alla valutazione dei risultati delle simulazioni, emerge che il modello previsionale delle ricadute degli inquinanti ha previsto una griglia di 4x2 km il cui lato maggiore è allineato nella direttrice

Documento firmato digitalmente

E-W. Considerato che a poco più di 2 km a sud si trova la periferia di Ravenna e considerato che la DGR Lombardia prevede una griglia complessiva avente raggio di 3 km dalle sorgenti, si chiede di estendere la griglia fino ad almeno 4x4 km, mantenendo lo stesso passo al fine di valutare gli effetti, seppur minimi, rispetto alla città ed avvicinandosi agli abitati di Marina di Ravenna e Punta Marina.

Facendo riferimento alla Det.Dir. Arpae 2018-426 del 18/5/2018 che approva la Linea Guida 35 DT di Arpae, i ricettori individuati e relativi valori di accettabilità del 98° percentile delle concentrazioni di picco PTM, sono sottoposti alle concentrazioni di odore simulate così come riportate nella tabella 31 per quanto concerne HEA - Piattaforma polifunzionale e tabella 32 per quanto concerne Eni Rewind - piattaforma bio-recupero.

Il confronto tra le due tabelle permette di evidenziare la sostanziale differenza tra l'impatto delle due attività che vede la piattaforma HEA sormontare il contributo della piattaforma Eni Rewind.

In tabella 33 sono infatti riportati i risultati delle stime di emissioni odorigene come impatto complessivo delle due piattaforme.

La simulazione mostra che l'impatto odorigeno delle due attività considerate anche complessivo non determina i superamenti o l'avvicinamento ai valori di accettabilità previsti per i ricettori individuati.

Il revamping della linea di incenerimento F3, in base a quanto indicato in relazione, riguarderà l'introduzione di un SCR a monte dell'emissione, prevedendo presumibilmente, un miglioramento delle performance impiantistiche per le emissioni di ossidi di Azoto e per i microinquinanti organici. L'emissione di componenti odorigene non dovrebbe essere modificata a causa di questa modifica. Infine si evidenzia che, come indicato nelle conclusioni del Rapporto Ambientale di VIA, approvato con DGR n.591 del 15/4/2019, la dispersione di odorigeni complessiva dell'area Baiona, determina complessivamente il rispetto dei limiti di accettabilità per i ricettori residenziali considerati, ma evidenzia la presenza di ricettori (R1 ed R2) con valori di concentrazione (PTM 98° percentile della concentrazione di odore) superiori ai livelli di accettabilità individuati dalla linea guida Arpae (mitigabile attraverso un intervento ad un serbatoio di equalizzazione delle acque di processo organiche dell'impianto di incenerimento).

Al di là del mero impatto delle nuove sorgenti (che rientra previsionalmente nei riferimenti previsti) emerge una condizione già potenzialmente disagiata per la quale ogni cautela deve essere perseguita per non indurre un ulteriore detrimento delle risorse ambientali circostanti l'area di intervento.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si chiede pertanto:

11. l'allargamento del modello previsionale di ricaduta a 4x4 km mantenendo inalterata la griglia di calcolo;
12. di rivedere l'inserimento nel modello previsionale di valori di concentrazione di odore alle singole sorgenti conservativamente più elevati al fine di poter tenere conto di tutte le situazioni che oggettivamente si possono creare durante il funzionamento degli impianti;
13. di specificare se la non significatività delle altre sorgenti convogliate o diffuse deriva da altre esperienze o se trattasi di semplice deduzione in base alla tipologia di attività svolta.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DA RILASCIARE ALLA SOCIETÀ ENI REWIND S.P.A.

Matrice SCARICHI IDRICI

14. Relativamente al punto di consegna UP2, ovvero allo scarico delle acque reflue industriali provenienti da Eni Rewind, si chiede di acquisire sin da questa fase, l'omologa di accettazione del flusso all'impianto di trattamento TAS del Centro Ecologico Baiona di Herambiente SpA sezione TAPO, al fine di definire, in via prioritaria, i valori limite di emissione, a piè d'impianto, per le sostanze pericolose dell'Allegato 5 Tabella 5 parte terza del D.Lgs.152/06, in quanto richiamate nel PdM presentato (doc. n. 090026-ENG-P-PQ-4672_AIA_All.05_PianoMonitoraggio_Rev.01).

Documento firmato digitalmente

L'elenco definitivo delle sostanze pericolose presenti in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento, sarà eventualmente ridefinito sulla base degli esiti degli autocontrolli che saranno richiesti per la caratterizzazione analitica del flusso all'interno dell'AIA.

15. Si chiede inoltre di specificare, anche attraverso un'adeguata procedura, le modalità di campionamento sulle 3 ore, con riferimento sia al punto UP2, sia agli altri punti di campionamento previsti nel PdM sopra citato.

Matrice SUOLO e SOTTOSUOLO

16. In merito a quanto indicato nel Piano di Monitoraggio al punto 4.1 "monitoraggio del suolo e sottosuolo", si chiede di implementare tale aspetto sommariamente trattato dalla Ditta, specificando quali sono i piezometri oggetto di controllo per l'area Ponticelle nella quale si insedierà l'impianto, i parametri indagati e la loro frequenza, lo stato dell'arte alla data di presentazione del presente progetto e i richiami puntuali ai documenti di riferimento per la valutazione dei risultati analitici dei monitoraggi (non limitandosi a citare il documento in capo a soggetti terzi). Tali dati devono essere forniti in sede di AIA e di valutazione del relativo PdM, il quale conterrà gli opportuni riferimenti (anche gestionali) in esito alla documentazione che la Ditta presenterà come integrazione.
17. Si ritiene altresì necessario che la trattazione del monitoraggio della falda previsto sull'area Ponticelle debba essere implementata anche con quanto disposto con la Determinazione dirigenziale del Comune di Ravenna n. 861/2018 (in breve l'approvazione dell'ultima variante al progetto di bonifica sull'Area Ponticelle) con particolare riferimento ai punti 4 e 5.

Matrice EMISSIONI CONVOGLIATE - Documenti di riferimento: PdM doc. n. 090026-ENG-P-PQ-4672_AIA_AII.05_PianoMonitoraggio_Rev.01 e scheda E.

18. Scheda E relativa al punto di emissione E1: nella Tab E 1.1 vengono indicati i seguenti parametri Polveri, COV, benzene ed Odori mentre nelle Tab. E 2.1 e 3.1 viene indicato solo il parametro Benzene con un valore dopo l'abbattimento pari a 34 mg/Nmc, riferito ad un limite di 40 mg/Nmc, molto vicino al limite. Si chiede una valutazione in merito al sistema di abbattimento proposto al fine di ottenere maggiori garanzie di performance in termini di VLE.
19. Scheda E relativa al punto di emissione E2: dall'analisi delle Tab. E 1.2, 2.2 e 3.2, si rileva che dopo l'abbattimento delle Polveri si ottiene un valore molto vicino al limite, e si arriva al VLE sia per il Benzene sia per gli Odori. Si chiede quindi una valutazione in merito al sistema di abbattimento proposto al fine di ottenere maggiori garanzie di performance in termini di VLE.
20. In riferimento alla tab. 2 della sezione 3.2 "attività di controllo" del PdM, si dichiara che la manutenzione di tutti gli impianti di abbattimento sarà effettuata "In caso di necessità / da manuale di manutenzione apparecchiatura"; si ritiene che le manutenzioni di tutti gli impianti di abbattimento debbano essere effettuate almeno annualmente e che debba essere mantenuta idonea registrazione, si chiede di modificare la suddetta tabella.

Matrice RIFIUTI

21. La biopila è una tecnica di risanamento biologico dei terreni generalmente utilizzata per la bonifica di terreni contaminati da prodotti del petrolio. In tal senso, la scelta di impiegare per questo tipo di trattamento determinati rifiuti non propriamente come "terreni ex-situ", come rifiuti da spazzamento stradale, rifiuti da desabbiamento dei depuratori, fanghi ed altri rifiuti provenienti da impianti di trattamento rifiuti, non appare condivisibile e non supportata dalla letteratura in merito. Si ritiene inoltre che, con la tipologia di processo in progetto, non possano essere accettati per il trattamento

Documento firmato digitalmente

in biopile terreni contenenti i seguenti contaminanti: organici clorurati, metalli tossici, contaminanti esplosivi, pesticidi, PCB, IPA, diossine e furani, rifiuti solidi. Si richiede pertanto alla ditta di relazionare in merito motivando le scelte condotte.

- 22.** Si richiede alla Ditta di produrre una valutazione di pertinenza per alcuni rifiuti richiesti in ingresso, rispetto alle lavorazioni previste:
- A. EER 200202: definire la stima del flusso previsto per tale rifiuto e come rifiuto *'urbano'* definire l'areale di raccolta del rifiuto, la gestione del cosiddetto *'rifiuto abbandonato'* e la sua relativa contaminazione da idrocarburi;
 - B. EER 200303: specificare origine e presunta area geografica di provenienza del rifiuto; specificare cosa si intende per: *"contenuto organico con effetto di attivatore/ammendante"* presente nel rifiuto, anche rispetto a quanto affermato dalla Ditta : *"tale rifiuto dovrà avere caratteristiche di inerte (...) non saranno ammessi rifiuti da spazzamento di aree di mercato o contenenti notevoli quantità di impurità (.organico)"*; indicare inoltre la motivazione della presunta contaminazione di tale tipologia di rifiuti da idrocarburi; data l'origine del rifiuto dovrà anche essere indicato come verranno abbattuti dal processo di bioremediation gli eventuali contaminanti inorganici ed i metalli presenti.
 - C. EER 190802: rifiuto derivante da impianti di trattamento delle acque, indicare l'origine del rifiuto e la motivazione della presunta contaminazione di tale tipologia di rifiuti da idrocarburi.
 - D. EER 191306: rifiuto derivante dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, indicare l'origine del rifiuto e la motivazione della presunta contaminazione di tale tipologia di rifiuti da idrocarburi.
 - E. EER 010504: data l'origine del rifiuto dovrà essere indicata come verranno abbattuti dal processo di bioremediation gli eventuali contaminanti inorganici ed i metalli presenti.
- 23.** In merito al processo vero e proprio di bioremediation, si ritiene che la sua descrizione, in relazione ai flussi di rifiuti previsti in trattamento e loro percentuali in miscela, caratteristiche sia granulometriche sia di contenuto di contaminanti in funzione del processo che li ha generati, dosaggio di nutrienti ed ammendanti (composizione e percentuale andranno meglio specificati) in relazione al prodotto EoW atteso e parametri di processo (con indicazione di massima del range di lavoro per parametro), debba essere più dettagliatamente illustrata. In particolare non sono stati adeguatamente descritti:
- A. i fattori, da individuare in fase di progettazione, dai quali dipende l'efficacia del trattamento e la valutazione dell'applicabilità o meno della tecnica di risanamento biologico: caratteristiche del terreno (densità popolazione microbica, pH terreno, contenuto idrico, temperatura terreno, concentrazione nutrienti, tessitura terreno), caratteristiche dei contaminanti (volatilità, struttura chimica, concentrazione e tossicità) e condizioni climatiche (temperatura);
 - B. i test di trattabilità condotti in modo da restituire risultati che consentano una corretta progettazione ed implementazione degli interventi (es. fornire dati relativi alla biodegradabilità dei contaminanti, alla capacità dei microrganismi naturalmente presenti nel terreno di degradare i contaminanti, le condizioni ottimali di crescita dei microrganismi, i tassi di biodegradazione, quantità di nutrienti naturalmente presenti nel terreno, parametri fisici e chimici per gli studi di trattabilità rif. U.S.E.P.A 1994);
 - C. un piano di monitoraggio periodico dell'attività della biopila per assicurare l'ottimizzazione dei tassi di biodegradazione, per seguire la riduzione delle concentrazioni dei contaminanti, per monitorare le emissioni di vapori;
 - D. i criteri di campionamento della biopila a seconda delle matrici considerate, per valutare il

Documento firmato digitalmente

tasso di degradazione nel tempo dei contaminanti nella biopila, per stimare la durata minima del trattamento per il raggiungimento degli obiettivi di risanamento.

24. Per la frazione di rifiuti inerti ottenuti dal trattamento meccanico della linea di rifiuti contaminati da idrocarburi e destinati a EoW dovrà essere prevista l'opportunità di effettuare un lavaggio in grado di rimuovere gli inquinanti eventualmente adesi sulla superficie.
25. Per i rifiuti sottoposti a "selezione manuale" questa dovrà essere meglio descritta tale attività e dove verrà svolta, esplicitando come verranno gestiti i materiali estranei.
26. La Relazione "Calcoli di Processo" n.090026-ENG-C-CA-3138 non risulta revisionata dopo l'emissione del 20/11/2020, pertanto deve essere ripresentata con l'aggiornamento della nuova conformazione della piattaforma.
27. Chiarire come vengono gestiti i vari percolati prodotti, nello specifico: la gestione della raccolta dei percolati/acque di pertinenza prodotti sul fondo delle baie di scarico A301 e A302 e aree biopile, che afferiscono a griglie interne all'edificio e poi tramite tubazione interrata, alle vasche di raccolta e sollevamento poste sul lato est ed ovest dell'edificio, nelle quali sono collocate pompe di rilancio sommergibili che rilanciano all'impianto TAPO.
28. La Relazione "Basi di Processo" citata (n.090026-ENG-R-RB-3137) non è presente nella documentazione allegata. Tale relazione contiene i criteri per stabilire la conformità per quei rifiuti scaricati direttamente in baia con operazione R5, pertanto non è possibile esprimersi su tale aspetto.
29. La Relazione "Filosofia di controllo e operabilità" (n.090026-ENG-R-RH-3139) non risulta revisionata dopo l'emissione del 27/11/2020, pertanto deve essere presentata nuovamente con l'aggiornamento dell'attuale conformazione della piattaforma in progetto.
30. In merito alla verifica in fase di accettazione, raccolta informazioni sulle attività svolte sul sito, per individuare contaminanti sito-specifici chiarire come tale attività possa essere condotta per i rifiuti appartenenti alla famiglia EER 19. In merito a ciò, si fa presente che tale tipologia di famiglia di codici EER proviene da impianti di trattamento rifiuti e non da attività di bonifica.
31. La Ditta dovrà indicare, anche attraverso apposita procedura, come terrà sotto controllo i rifiuti in ingresso con codice a specchio destinati ad entrambe le linee.
32. Gestione rete percolati: fornire adeguata documentazione, comprensiva di planimetria in scala dell'impianto, che evidenzia tutta la rete di raccolta dei reflui prodotti dalle attività di pre-trattamento e stoccaggio, in particolare dovrà essere specificata:
 - A. adeguatezza della capienza in progetto delle vasche di raccolta e sollevamento in progetto, anche in gestione straordinaria (eventi accidentali);
 - B. volumetria, ubicazione, conformazione e gestione delle suddette vasche;
 - C. descrizione sistema lavaroute.

EoW - Documenti di riferimento: 090026-ENG-R-RN-3029_Rel.LLGG_SNPA_EoW_Rev.01, PdM doc. n. 090026-ENG-P-PQ-4672_AIA_All.05_PianoMonitoraggio_Rev.01).

In relazione alle schede di conformità alle LG SNPA presentate e al PdM, si rilevano le seguenti richieste:

33. Le norme UNI citate devono essere meglio specificate indicando anche l'anno di emissione;
34. Si ritiene che, in generale, le indicazioni fornite relativamente al mercato esistente ed ai possibili accordi con utilizzatori e/o indicazioni su esistenza di altri prodotti similari, siano troppo generiche e non si condivide la giustificazione "in quanto si tratta di impianto nuovo". Si richiedono quindi

Documento firmato digitalmente

maggiori indicazioni in merito al mercato e alle destinazioni finali di tutti i prodotti proposti.

- 35.** Non si condivide la proposta di tempistica di deposito di 3 anni dalla certificazione di soddisfacimento requisiti EoW. Si richiede pertanto di formulare una proposta più compatibile con la gestione dell'impianto e più congrua in termini temporali.
- 36.** Si rileva che il ragionamento condotto sulla gestione delle baie di deposito EoW non è chiaro; infatti la ditta indica che le baie S305, S306, S307, S308 e S309 (300 mc a baia) sono dedicate allo stoccaggio degli EoW derivanti dal trattamento meccanico per una volumetria massima di 1500 mc che andrà a costituire il "*lotto di produzione*" che però viene indicato come dimensione massima e non come dimensione "*certa*". Queste baie, per alcuni prodotti EoW (es. Ciottoli +250 mm), sono indicate come "*possibile stoccaggio per tali prodotti*" lasciando quindi intendere anche una possibile diversa collocazione di tali EoW, vista anche la richiesta temporale pari a 3 anni. Analoga riflessione viene fatta per le baie di deposito EoW con numerazione da B001 a B014 nelle quali viene depositato il "*terreno prodotto dalla Bioremediation*": per questi terreni il lotto di produzione è previsto di 700 mc, pari alla dimensione di una delle baie B001-B014 nelle quali però viene anche costituita la biopila (dove avviene anche il trattamento R5). Occorre quindi presentare chiarimenti in merito.
- 37.** Specificare meglio cosa si intende per "*ottenimento certificazione soddisfacimento requisiti EoW*"; infatti non viene allegata nessuna scheda tecnica di prodotto, nessuna indicazione in merito alla nomenclatura CE e viene condotta una generica dissertazione sull'applicazione del regolamento REACH che non chiarisce la posizione dei prodotti EoW in merito a tale normativa.
- 38.** In merito alla definizione di un sistema di gestione atto a dimostrare il controllo dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, la Ditta indica genericamente che realizzerà in futuro un sistema di gestione con tutte le procedure gestionali sia relative alla gestione dei rifiuti sia alla gestione degli EoW, demandando il tutto dopo la realizzazione della piattaforma. Si ritiene invece necessario che la ditta proceda sin da ora a produrre tali procedure in quanto costituiscono la base dei principi di monitoraggio e controllo sia dei rifiuti sia degli EoW.
- 39.** In merito alla definizione dei criteri di EoW dei singoli prodotti ottenuti, così come riportati nelle singole schede allegate alla relazione e in riferimento al Piano di Monitoraggio proposto, si richiede di specificare per ogni singolo prodotto:
- A. per ogni parametro o set di parametri i riferimenti completi alle norme UNI/EPA/etc. con i riferimenti anche alle modalità di campionamento;
 - B. per ogni prodotto per il quale è prevista la verifica di conformità agli allegati della Circolare MATTM n. 5205 del 15/07/2005 se si verificano tutti e tre gli allegati (C1, C2, C4) o solo una parte di essi riportando quali parametri e i relativi riferimenti analitici e di campionamento.
- 40.** Per quanto riguarda la produzione di prodotti generici riguardanti le classi con frazione granulometrica superiore ai 20 mm, si rileva che:
- A. la classe EoW "Ciottoli + 250 mm" potenzialmente costituita da tutti i codici EER richiesti nell'istanza contaminati da idrocarburi, prevede per la verifica di cessazione della qualifica di rifiuto l'applicazione della norma UNI EN 13383-1 "*Aggregati per opere di protezione - specifiche*" (che è relativa agli aspetti prestazionali) unitamente alla verifica per i "*caratteri ambientali*" del test di cessione All.3 DM 5/02/98 e smi. Posto che il test di cessione sopra citato potrebbe non essere esaustivo per le finalità ambientali in merito alla qualifica di EoW per materiale da utilizzare per opere di protezione e come sostitutivo di materiale di cava, si denota la mancanza di verifica in termini di contenuti di Idrocarburi motivata da una affermazione relativa alla frazione +250 mm che secondo la Ditta "*risulta non contaminata da idrocarburi in quanto la contaminazione è contenuta nella frazione <20 mm*", citando le norme tecniche per la caratterizzazione dei suoli che prevedono

Documento firmato digitalmente

l'esclusione del campione di analisi della frazione superiore a 20 mm. Inoltre viene indicato che le eventuali macro-contaminazione adese ai ciottoli sono controllate visivamente (non viene indicato in che fase del trattamento) e comunque il materiale viene sottoposto al test di cessione All.3 DM 5/02/98 e smi. (che ha altre finalità e che non prevede la determinazione degli HC). Si richiede quindi di chiarire i passaggi valutativi condotti su tale EoW fornendo documentazione tecnica puntuale a supporto e motivando tali scelte considerando che i rifiuti in ingresso al trattamento R5 comprendono anche matrici diverse dai terreni da siti contaminati.

- B. La classe EoW Ghiaia/Frazione 20/50 mm potenzialmente costituita da tutti i rifiuti richiesti nell'istanza contaminati da idrocarburi e non contaminati, prevede per la verifica di cessazione qualifica rifiuto l'applicazione della Circolare del MATTM n. 5205 del 15/07/2005 allegati C.1, C.2 e C.3 (che è relativa agli aspetti prestazionali) unitamente alla verifica per i "caratteri ambientali" del test di cessione All.3 DM 5/02/98 e smi come criterio per la produzione di aggregati riciclati. Anche in questo caso, posto che il test di cessione sopra citato potrebbe non essere esaustivo per le finalità ambientali in merito alla qualifica di EoW materiale da utilizzare per formazione rilevati, sottofondi stradali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate nonché come sostitutivo di materiale di cava, si denota la mancanza di verifica in termini di contenuti di Idrocarburi motivata da una affermazione relativa alla frazione 20/50 mm che secondo la Ditta "risulta non contaminata da idrocarburi in quanto la contaminazione è contenuta nella frazione <20 mm" citando le norme tecniche per la caratterizzazione dei suoli che prevedono l'esclusione del campione di analisi della frazione superiore a 20 mm. Inoltre, viene indicato che le eventuali macro-contaminazione adese ai ciottoli sono controllate visivamente (non viene indicato in che fase del trattamento) e comunque il materiale viene sottoposto al test di cessione All.3 DM 5/02/98 e smi. (che ha altre finalità e che non prevede la determinazione degli HC). Si richiede quindi di chiarire i passaggi valutativi condotti su tale EoW fornendo documentazione tecnica puntuale a supporto e motivando tali scelte.

41. In merito ai controlli dei rifiuti in ingresso, si richiede di specificare come avvengono le verifiche con analisi speditive (modalità analitiche e di campionamento rappresentativo del lotto di 500 mc) e la motivazione della verifica sia in accettazione del rifiuto sia in fase di stoccaggio R13 per ogni singolo EER in ingresso. Si richiede altresì di chiarire la scelta del quantitativo di rifiuto (500 mc) da analizzare.

42. Chiarire a quali condizioni non ordinarie si fa riferimento in relazione tecnica a p. 52:

"L'assetto di progetto prevede i seguenti parametri oggetto della richiesta autorizzativa: [...]"

- *capacità istantanea di stoccaggio R13 pari a 2.500 ton, avendo assunto una densità in cumulo del rifiuto di 1,5 ton/m³, ripartita tra le seguenti aree di stoccaggio:*
 - *n. 4 baie di stoccaggio S (da S301 ad S304): 300 m³ ciascuna;*
 - *n. 2 baie di ricezione A (A301, A302): 220 m³ ciascuna.*

Si prevede che in condizioni non ordinarie, previa pulizia e comunicazione all'Autorità competente, le n. 2 baie destinate ad ospitare le biopile adiacenti alle baie S (si veda la Figura 4), del volume pari a 700 m³ ciascuna, possano essere utilizzate per la messa in riserva di rifiuti, rendendo quindi disponibili ulteriori 1.400 m³ x 1,5 ton/m³ = 2.100 ton di stoccaggio."

43. Chiarire quanto dichiarato in relazione tecnica a p. 105 per Fase 1.1: "Dalla fase di deposito temporaneo possono essere avviati verso impianti terzi di recupero anche rifiuti messi in riserva R13 l'allontanamento. Tale flusso non è quantificabile in quanto, auspicabilmente, non si dovrà verificare"; oltre che per Fase 2.1): "Da questa fase possono essere avviati verso impianti terzi di recupero anche rifiuti messi in riserva R13. Tale flusso non è quantificabile in quanto,

Documento firmato digitalmente

auspicabilmente, non si dovrà verificare”.

44. Ripresentare la planimetria Allegato 3D indicando i codici delle baie.
45. Con riferimento agli End of Waste, per tutti gli utilizzi proposti per gli aggregati recuperati che si intende produrre cessando la qualifica di rifiuto, fatta eccezione il caso di utilizzo per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate, fornire informazioni sull'applicazione della marcatura CE.
46. Con riferimento alle BAT 3 e 5 risulta necessario che il proponente proceda sin da ora a produrre le procedure gestionali richieste.
47. Chiarire e motivare la dichiarata non applicabilità della BAT 13.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DA RILASCIARE ALLA SOCIETÀ ENI REWIND S.P.A.

Matrice SCARICHI IDRICI

48. In merito alla gestione delle acque/scarichi, visto quanto indicato dalla Ditta nel proprio PdM e nella relazione tecnica in merito alla gestione di tutti i flussi prodotti come rifiuti, si richiede di fornire una planimetria della rete di drenaggio dedicata alla raccolta delle acque di lavaggio/spanti delle sezioni N1, N2, N3, N4, N11 che afferisce al serbatoio di stoccaggio da 15 mc e della rete di drenaggio dedicata per eventuali spanti delle sezioni N7, N8 e N10 che afferisce a pozzetti ciechi da 2 mc (non indicati nella planimetria dei rifiuti), specificando anche il numero preciso di tali pozzetti.
49. Si richiede inoltre di dettagliare meglio con idonea relazione tecnica il sistema di gestione dei rifiuti liquidi a corredo della planimetria sopra richiesta.

Matrice EMISSIONI CONVOGLIATE - Documento di riferimento: AIA 05.00 CO 05 RA AA 01 DT PM 05.00_All.05_PianoMonitoraggio

In esito al documento sopra indicato e alla relazione tecnica generale, si richiedono i seguenti chiarimenti:

50. Punto C.1.1 - emissioni convogliate: relativamente alle emissioni E1, E2 e E3 si ritiene opportuno una valutazione anche di altri parametri specifici da ricercare come ad esempio NH3 e H2S.
51. In riferimento al Punto E3, chiarire la funzione del filtro a maniche a protezione del filtro a carbone attivo e di conseguenza perché non è stato previsto l'autocontrollo del parametro polveri.
52. Punto C.1.2 - emissioni diffuse: relativamente alle emissioni diffuse ED1 indicare lo stato fisico dei rifiuti relativamente alla possibile dispersione eolica. Per il punto ED5 valutare l'opportunità di installare un sistema di abbattimento sullo sfiato del serbatoio dei rifiuti liquidi.
53. Punto C.2 - attività di controllo: si rileva che non è previsto un controllo del funzionamento dello scrubber (pompa acqua, livello liquido, tarature sonda pH ecc), per i punti E1, E2 e E3 che invece è da inserire come integrazione.
54. Si rileva che la somma delle portate dei punti emissivi risulta superiore a 130.000 Nmc/h con un valore autorizzato di VOC di 30 mg/Nmc ed un relativo flusso di massa di 3,9 Kg/h di VOC emessi. Si ritiene opportuno quindi che venga effettuata una ulteriore valutazione e approfondimento in merito a tale aspetto, visto sia il contesto industriale in cui insisterà l'impianto sia l'estrema vicinanza della Piallassa Baiona in qualità di zona protetta.
55. Dall'analisi delle schede E, si rileva che solo alcune macchine occupano il maggior carico di COV, per cui si richiede una valutazione sulla possibile riconfigurazione dei sistemi convogliamento e relativi sistemi di abbattimento più performanti.

Documento firmato digitalmente

56. In relazione all'emissione E3, si rileva che la tabella E 2.3 indica che la somma delle portate delle linee afferenti è di 3700 Nmc/h con un valore di circa 5400 di mg/Nmc di TVOC. Chiarire i valori di input inseriti nella Tab. E 3.3 dove il valore di ingresso agli impianti di abbattimento è stato valutato in 500 mg/Nmc con una portata di 10.000 Nmc/h.
57. In relazione all'emissione E1, si rileva che la tabella E 2.1 indica un valore di 1598 (come 90% di contributo) di mg/Nmc di TVOC e di 319 mg/Nmc di Polveri. Chiarire i valori di input inseriti nella Tab. E 3.1 dove il valore di ingresso agli impianti di abbattimento è stato valutato complessivamente in 500 mg/Nmc come TVOC e 100 mg/Nmc di Polveri.
58. Si rileva che nel PdM non sono stati previsti monitoraggi relativi al parametro odore; preme evidenziare che dallo studio sulla componente odorigena condotto in ambito di PAUR, è emersa la sostanziale differenza tra l'impatto delle due attività che vede la piattaforma HEA sormontare il contributo della piattaforma Eni Rewind; si richiede quindi, anche alla luce degli approfondimenti richiesti per la matrice ODORIGENE, di chiarire tale aspetto e di implementarlo all'interno del proprio piano di monitoraggio, dato che nel PdM di Eni Rewind il parametro odore è stato inserito come controllo ai punti di emissione.

Matrice SUOLO e SOTTOSUOLO

59. In merito a quanto indicato nel Piano di Monitoraggio al punto D.1 "monitoraggio del suolo e sottosuolo", si richiede di implementare tale aspetto sommariamente trattato dalla Ditta, specificando:
- A. i piezometri oggetto di controllo per l'area Ponticelle nella quale si insedierà l'impianto;
 - B. i parametri indagati e loro frequenza;
 - C. lo stato dell'arte alla data di presentazione del presente progetto e i richiami puntuali ai documenti di riferimento per la valutazione dei risultati analitici dei monitoraggi (non limitandosi a citare il documento in capo a soggetti terzi).

Tali dati devono essere forniti in sede di AIA e di valutazione del relativo PdM, il quale conterrà gli opportuni riferimenti (anche gestionali) in esito alla documentazione che la Ditta presenterà come integrazione.

60. Si ritiene altresì necessario che la trattazione del monitoraggio della falda previsto sull'area Ponticelle debba essere implementata anche con quanto disposto con la Determinazione dirigenziale del Comune di Ravenna n. 861/2018 (in breve l'approvazione dell'ultima variante al progetto di bonifica sull'Area Ponticelle) con particolare riferimento al punto 4 e 5.

Matrice RIFIUTI

Quadro generale.

61. Planimetria Allegato 3D (Area deposito materie - sostanze e rifiuti): presentare la planimetria rendendo più leggibili i vari dettagli descritti nella relazione (esempio, area identificata per isolamento carico rifiuti radioattivi, eventuale area di emergenza, area cordolata per il lavaggio cisternette etc.).
62. Gestione portale radiometrico: trasmettere documentazione della procedura citata, aggiornata alle recenti normative in materia di settore.
63. Specificare se verrà mantenuto libero un serbatoio per effettuare analisi speditive prima della presa in carico dei rifiuti (liquidi).
64. Specificare se è prevista la realizzazione di un'area d'emergenza destinata all'eventuale

Documento firmato digitalmente

stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto.

65. Specificare se è prevista in impianto una sezione attrezzata dove svolgere eventuali operazioni di lavaggio di autocisterne o container.
66. Aree impermeabilizzate: illustrare le tipologie di impermeabilizzazione previste nelle aree identificate, che dovranno rispondere a requisiti di resistenza in termini di carichi statici e dinamici derivanti dall'esercizio, nonché di resistenza ad aggressioni chimiche e meccaniche.
67. Per ogni operazione di trattamento/attività andranno identificati precisamente l'elenco dei rifiuti selezionati per attività ammessi al trattamento e non solo in un'unica tabella complessiva (Appendice – Elenco EER RT AIA).

Rifiuti in ingresso richiesti in autorizzazione.

68. Si richiede alla Ditta di produrre una valutazione di pertinenza per alcuni rifiuti richiesti in ingresso, rispetto alle lavorazioni previste per i seguenti codici EER e rispetto al non avvio ad operazioni di riciclo o recupero di materia degli stessi:
 - a. 200201, 200301, 200307 (in particolare destinati miscelazione: finalità e gestione);
 - b. 200108 (destinati ad operazioni di stoccaggio, riconfezionamento, triturazione, separazione, accorpamento e miscelazione: finalità e gestione);
 - c. frazioni riciclabili 200101, 200102, 200139 (destinati ad operazioni di stoccaggio, triturazione, accorpamento e miscelazione: finalità e gestione);
 - d. 200131*, 200132 (destinati ad operazioni di stoccaggio, riconfezionamento, triturazione, accorpamento e miscelazione: finalità e gestione);
 - e. 191212 (processi di origine);
 - f. 191003*, 191004, 190116, 190117*, 190118, 190119, 190111*, 190112 e da 100101 a 100104* e da 100113* a 100117 (tutti i rifiuti provenienti da combustione (polveri, ceneri, scorie e fluff) in particolare destinati ad operazioni di stoccaggio: gestione);
 - g. 190604, 190605, 190606 (destinati ad operazioni di stoccaggio, riconfezionamento, triturazione, addensamento, separazione, accorpamento, miscelazione e trattamento chimico-fisico: finalità e gestione);
 - h. 190702* e 190703 (destinati ad operazioni di stoccaggio, riconfezionamento, accorpamento e miscelazione: finalità e gestione);
 - i. famiglia dei rifiuti con codice 18 (destinati variamente ad operazioni di stoccaggio, riconfezionamento, triturazione, accorpamento e miscelazione: finalità e gestione);
 - j. 160103 (destinati ad operazioni di stoccaggio, triturazione, accorpamento e miscelazione: finalità e gestione);
 - k. 160504* e 140601* (finalità e gestione ai sensi del REG.EU (CE) N.1005/2009 e LEGGE 28 dicembre 1993, n. 549 e smi; REG.EU (CE) N.517/2004 e DLGS 05/03/2013 n.26);
 - l. imballaggi da 150101 a 150109 (destinati ad operazioni di stoccaggio, triturazione, accorpamento e miscelazione: finalità e gestione);
 - m. 080317* e 080318 (destinati ad operazioni di stoccaggio, riconfezionamento, triturazione, accorpamento e miscelazione: finalità e gestione);
 - n. 030101 e 030301 (destinati ad operazioni di stoccaggio, riconfezionamento, triturazione,

Documento firmato digitalmente

accorpamento e miscelazione: finalità e gestione);

- o. 040108 e 040210 (destinati ad operazioni di stoccaggio, riconfezionamento, triturazione, accorpamento e miscelazione: finalità e gestione);

Operazioni di pre-trattamento.

69. Cernita (EER 200301).

- A. Descrivere la modalità di gestione e la tracciabilità del rifiuto rinvenuto;
- B. Le eventuali lavorazioni (a smaltimento) previste per i rifiuti risultanti dalla cernita e riclassificati come rifiuti autorizzati ad essere trattati nella piattaforma;
- C. Zona territoriale di intervento del rifiuto abbandonato.

70. Umidificazione.

- A. Chiarire la discrepanza tra quanto riportato nella schema a blocchi e quanto nella relazione di processo EI.29.00_CO 05 RA VA 01 D1 RS 29.00 - LINEA 3 - SOLIDI IN COLLI - RELAZIONE PROCESSO_Rev.00 in relazione al destino degli imballaggi prodotti durante l'attività di trattamento ovvero se saranno stoccati in D15/R13 o in Deposito Temporaneo.

71. Separazione.

- A. Chiarire la discrepanza tra quanto riportato nella schema a blocchi e quanto nella relazione di processo EI.29.00_CO 05 RA VA 01 D1 RS 29.00 - LINEA 3 - SOLIDI IN COLLI - RELAZIONE PROCESSO_Rev.00 in relazione al destino degli imballaggi prodotti durante l'attività di trattamento ovvero se saranno stoccati in D15/R13 o in Deposito Temporaneo;
- B. Specificare le HP di pericolo previste per i rifiuti pericolosi EER 190208* e EER 190209* (combustibili liquidi e solidi) prodotti dalle attività di separazione e per i quali HEA si configura come produttore ovvero della frazione quantitativamente non predominante che potrà essere inviata all'impianto di destinazione od a lavorazioni interne;
- C. Indicare in quale area saranno stoccati i contenitori nei quali verrà trasferita la fase liquida surnatante e quelli con la fase solida in sospensione;
- D. Specificare a quali operazioni di trattamento o di stoccaggio dell'attività A1 sarà destinato il rifiuto solido separato dalla fase liquida (fase 5.4).

72. Accorpamento.

- A. Non sono state descritte le tipologie di rifiuti che necessitano di questo pre-trattamento, le motivazioni legate alla logistica, le caratteristiche di idoneità o meno al destino previsto (smaltimento o recupero) già prima del trattamento in impianto, nonché la descrizione del ciclo produttivo che li ha generati, visto che il trattamento riguarda anche rifiuti pericolosi.
- B. Viene citata una presunta verifica di assenza di incompatibilità chimica tra rifiuti accorpati, senza però fornire ulteriori delucidazioni sulle modalità di conduzione di tali verifiche e risultati attesi.
- C. Sono descritte due distinte operazioni di accorpamento: linea 1 (tratt. solidi sfusi) e linea 2 (tratt. solidi sfusi N3) dove si specifica che tale trattamento è riservato solo a 'terre e sabbie'. Non è stato specificato che tipologie di rifiuti si abbia intenzione di accorpare nella linea 1 e, per la linea 2, a quali tipologie di terre e sabbie si riferisca.

Per l'operazione proposta, che prevede la mera aggregazione di rifiuti omogenei dal punto di vista

Documento firmato digitalmente

merceologico, ma originati da produttori diversi, con lo scopo di ottimizzare i trasporti, la Ditta potrebbe valutare eventuali altre soluzioni ed opportunità, come per esempio la scelta di un'operazione di raggruppamento in D13/R12, così come prevista dal Dlgs 152/06 e smi, nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento.

73. Riconfezionamento.

- A. Indicare quali accorgimenti verranno adottati in caso di riconfezionamento di rifiuti con potenziale presenza di polveri o liquidi combustibili (lavorazione A3 - Fase 3.9 e lavorazione A5 - Fase 5.2).
- B. Specificare cosa si intenda per "rifiuti liquidi caricati direttamente su autocisterna" che esitano dall'operazione di riconfezionamento (lavorazione A5 - Fase 5.2).

74. Triturazione.

- A. La triturazione nell'ambito della miscelazione (fase 1.8) è qualificata anziché come operazione D14/R12 con operazione D13/R12. Illustrare come verrà gestita a livello di registri di carico/scarico e di contestuale riscontro in ambito operativo.
- B. Nel documento EI.20.00_CO 05 RA VA 01 D1 SB 20.00 - LINEA 1 - SOLIDI SFUSI - DIAGRAMMA A BLOCCHI_Rev.00 viene indicata un'uscita dal trituratore verso le operazioni di miscelazione che non trovano riscontro negli altri documenti. Chiarire la discrepanza.
- C. Per il rifiuto triturato in uscita dalla fase 1.3, HEA risulta detentore in quanto il trattamento modifica solo le dimensioni del rifiuto, viene svolto sullo stesso rifiuto e sullo stesso produttore. Nella fase triturazione possono anche essere lavorati: frazione solida proveniente dalla separazione, imballaggi da linea 3 e 5 e rifiuti dalla fase 3.1 (conferimento e stoccaggio). Specificare se questi flussi interni vengono triturati contestualmente alla lavorazione del rifiuto principale in ingresso all'impianto e destinato alla triturazione oppure sono lavorazioni svolte autonomamente come flussi a parte. Andranno meglio specificate le tipologie di "rifiuti provenienti dalla fase 3.1". Anche per gli imballaggi provenienti dalle altre linee, annotati in ingresso all'operazione di triturazione con pertinente codice del capitolo 15, si chiede di specificare se HEA sarà produttore unico di tali rifiuti e da quale fase delle linee 3 e 5 esiteranno. Dalla documentazione risulta infatti che:
 - dall'op. di addensamento/fase 3.4, dall'op. di umidificazione/fase 3.5, dall'op. di trattamento chi-fi/fase 3.6, dall'op. di separazione/fase 3.8, dall'op. di riconfezionamento/fase 3.9, dall'op. di miscelazione/fase 3.10, gli imballaggi in uscita da tutte queste operazioni risultano diretti a miscelazione/fase 1.8.
 - dall'op. di confezionamento/fase 5.2 sono inviati all'op. di triturazione/fase 1.3 (fusti vuoti) o di miscelazione/fase 1.8, dall'op. di miscelazione/fase 5.3 sono inviati all'op. di triturazione/fase 1.3 (fusti vuoti) o di miscelazione/fase 1.8 (specificare come viene gestito il passaggio di registro carico e scarico tra operazioni di miscelazione), dall'op. di separazione/fase 5.4 sono inviati all'op. di triturazione/fase 1.3 (fusti vuoti) o di miscelazione/fase 1.8, quindi risultano inviati ad operazioni di miscelazione, di triturazione o di lavaggio.

Si chiede dunque di chiarire in modo esplicito i flussi di imballaggi esitanti dalle linee che li producono, indicando chiaramente il percorso, anche amministrativo, destinato a semplice operazione di triturazione o ad operazione di miscelazione (comprensiva anche dell'eventuale op. triturazione).

- D. Specificare se sia previsto o meno un sistema di nebulizzazione acqua per l'abbattimento

Documento firmato digitalmente

polveri all'interno della sala di triturazione.

- E. Specificare se saranno previste lavorazioni di rifiuti infiammabili all'interno del trituratore.

75. Miscelazione.

- A. La miscelazione (prevista nella fase 1.8, fase 4.2, fase 5.3) viene descritta con finalità di razionalizzazione dei trasporti o per *“l'ottenimento di un rifiuto con caratteristiche ottimizzate per il successivo trattamento”*. La verifica dell'efficienza del trattamento effettuato deve fare riferimento a precise specifiche da raggiungere ai fini dell'ammissibilità all'impianto di trattamento finale, che sono state adeguatamente descritte nel PdM per miscele destinate ad incenerimento od a smaltimento in discarica. Nel caso di invio verso altri diversi destini (D o R) andranno illustrati i criteri adottati dalla Ditta per le verifiche puntuali previste.
- B. La Ditta dovrà indicare i rifiuti e relativi codici EER in un elenco specifico, tra quelli richiesti nella domanda di autorizzazione, selezionando e tenendo distinti i rifiuti destinati alla miscelazione in deroga da quelli non in deroga.
- C. In merito al citato documento 'Conferenza delle regioni e delle province autonome 12/165/CR8C/C5' e in riguardo alla miscelazione in deroga, oltre a quanto richiesto al precedente punto, andranno indicate:
- *“le caratteristiche chimico-fisiche dei singoli rifiuti e/o delle sostanze o dei materiali che si intendono miscelare”;*
 - *“la denominazione della miscela, i CER (rifiuti di partenza) e le sostanze o i materiali che la compongono”;*
 - *“le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (classi H) e delle sostanze o i materiali che la compongono”*

Tali informazioni devono essere ricomprese nella specifica domanda di autorizzazione alla miscelazione in deroga.

- D. In relazione anche al precedente punto, andrà argomentata l'individuazione di determinati codici EER ai rifiuti in uscita dalla miscelazione in deroga e non in deroga, per le varie attività/fasi in cui la miscelazione è prevista (es. EER 190204* e 191211*- 191212 e 190203 alle miscele in uscita dalla miscelazione non in deroga e 190204* o 191211* in deroga - fase 1.8).
- E. Indicare i codici EER da attribuire alle miscele in uscita dai trattamenti di miscelazione della fase 3.10 e della fase 5.3;
- F. Riguardo la verifica della compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione e che saranno recepiti in apposita procedura a sistema, questa dovrà essere prodotta prima dell'inizio di tali attività.
- G. Nel caso di invio della miscela a smaltimento in discarica si chiede di motivare la finalità dell'operazione di miscelazione, se questa ricomprenda o meno l'eventuale triturazione e se verrà svolta in deroga o non in deroga.
- H. Si ritiene che in fase di omologa, la verifica non debba avvenire solo sulla singola autorizzazione del codice EER e classi di pericolo del rifiuto in ingresso in impianto, ma anche in base alla conformità o meno ai criteri di ammissibilità dell'impianto di destino a cui è destinata la miscela ovvero sulla verifica delle singole caratteristiche di idoneità per il recupero o smaltimento a cui è destinato il rifiuto.
- I. Nel caso di omologazione di una miscela contenente anche rifiuti provenienti da lavorazioni interne (es. frazione predominante del rifiuto separato fase 3.8) illustrare con

Documento firmato digitalmente

quali modalità saranno poste in essere le verifiche sulla ammissibilità o meno di tale rifiuto all'impianto di destino al quale la miscela è destinato.

- J. Attività A3 - specificare se sono ammessi al trattamento rifiuti solidi con classi di pericolo HP2, HP12 e/o HP8;
- K. Attività A4 - chiarire la gestione dei rifiuti liquidi con classi di pericolo HP2, HP12 ammessi allo stoccaggio rispetto al divieto di miscelazione degli stessi alla fase 4.2;
- L. Attività A5 - specificare se sono ammessi al trattamento rifiuti liquidi con classi di pericolo HP2, HP12 e/o HP8;
- M. Nel caso del rifiuto miscelato in uscita dalla fase 3.10, che può essere stoccato in colli nell'area N7 anziché nelle baie di stoccaggio, specificare se sarà prevista un'apposita operazione di riconfezionamento;
- N. Predisporre apposita procedura che definisca le modalità di campionamento rappresentative ai fini della verifica della caratterizzazione dei flussi in uscita delle singole ricette;
- O. Ai contenuti illustrati del registro di miscelazione andranno anche riportati le informazioni relative alla dichiarazione di accettazione dell'impianto di destino a ritirare il rifiuto e il numero di carichi per l'invio a smaltimento/recupero finale, suddiviso in base all'impianto di destino.

76. Trattamento chimico fisico.

- A. Come al punto 74 C, si chiede di chiarire se i flussi provenienti dalla separazione (fase solida separata) in ingresso alla fase 1.6 saranno gestiti autonomamente;
- B. Specificare le tipologie d'impianto di destino previste per i rifiuti che esitano dal trattamento chimico fisico.
- C. Specificare se il rifiuto trattato e stoccato in deposito temporaneo presso la Sezione N4 è in una baia dedicata al DT.

Gestione degli stoccaggi

- 77. La Ditta richiede un tempo pari fino a 6 mesi per effettuare le lavorazioni (se vengono esclusi i tempi di deposito temporaneo), il quale si somma all'eventuale stoccaggio in ingresso (fino a 12 mesi) per un totale di 18 mesi di permanenza in impianto. Si chiede alla Ditta di motivare la richiesta di un intervallo di tempo fino a 6 mesi per effettuare le lavorazioni illustrate, anche in relazione alle stesse specifiche lavorazioni.
- 78. Specificare i quantitativi massimi istantanei previsti per lo stoccaggio di rifiuti comburenti liquidi sfusi in stoccaggio nell'area N9.
- 79. Illustrare la gestione e le modalità stoccaggio D15/R13 nei serbatoi (comprensiva delle eventuali bonifiche degli stessi).
- 80. Specificare se nello stesso stoccaggio N3 sarà dedicata una o più baie al Deposito Temporaneo per i rifiuti prodotti.
- 81. Produrre idonea documentazione, comprensiva di planimetria in scala adeguata, che evidenzi tutta la rete di raccolta dei reflui prodotti dalle attività di pre-trattamento e stoccaggio, in particolare dovrà essere specificata:
 - A. Adeguatezza della capienza in progetto del serbatoio di raccolta fuori terra di 15 mc a servizio degli stoccaggi N1, N2, N3, N4 e N11, anche in gestione straordinaria (eventi

Documento firmato digitalmente

- accidentali);
- B. Modalità di gestione del serbatoio e rifiuto contenuto al suo interno, compresa l'attribuzione del codice identificativo vista la possibilità di collettare reflui da più zone di stoccaggio nelle quali insistono tipi di rifiuti diversi, anche pericolosi;
 - C. Pozzetto o pozzetti ciechi a servizio delle aree di stoccaggio N7, N8 ed N10 - volumetria pari a 2 mc: ubicazione, conformazione e gestione;
 - D. Altri pozzetti di raccolta a servizio dello stoccaggio N10 (lavaggio imballaggi, box riconfezionamento, zona pompaggio): ubicazione, gestione (anche in riferimento al trasferimento del rifiuto in cisternette e loro gestione).
 - E. Box di lavaggio cordolato, pozzetto di raccolta reflui di lavaggio e cisternetta da 1 mc; descrizione e gestione del sistema;
 - F. Rete di raccolta spanti attraverso le griglie continue installate a terra nelle aree di stoccaggio.
82. Chiarire le operazioni previste nella sezione N10 (locale lavorazione rifiuti liquidi): nella Relazione tecnica AIA CO05RAAA01DT 01.00 del 09/09/2021 pag. 69 si citano operazioni di separazione sia con operazione in D13/R12 sia con operazione D14/R12, chiarire se trattasi di refuso.
83. Stoccaggio RAEE e rifiuti costituiti da batterie - specificare in quale area di stoccaggio saranno destinati tali rifiuti con operazione D15/R13.
84. Fase 3.11 e fase 5.6 stoccaggi in colli - illustrare come sarà mantenuta un'adeguata separazione tra gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso (fase 3.1 e fase 3.9) e l'uscita dei rifiuti confezionati nella sezione N7.
85. Descrivere più nel dettaglio la gestione nella Linea 5 dei contenitori selezionati connessi con una tubazione flessibile a una pompa pneumatica fissa per inviare il loro contenuto ai serbatoi intermedi (D404-A/B) del parco serbatoi nella Linea 4.

Piano di Monitoraggio

86. PDM procedura di omologa: il processo relativo alle fase di omologa è "affidato ad un servizio dedicato" in grado di emettere una convalida tecnica sulle verifiche della documentazione presentata dal produttore del rifiuto, di conseguenza l'accettazione dello stesso rifiuto in impianto (previa convalida commerciale) è subordinata al parere positivo di ARPAE. A questo proposito non sono state indicate nel PDM le responsabilità dell'esecuzione del controllo e, più in generale, anche per tutte le altre voci di monitoraggio, che devono far capo alla figura del Gestore impianto HEA (o suoi delegati), responsabile della modalità di conduzione e degli esiti della verifica dei processi oggetto del PdM.
87. In relazione al citato documento (vedi punto 15 lettera C) contenente indicazioni sulle modalità di svolgimento delle operazioni di miscelazione, si rileva che "ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata (comprendendo anche, ove necessario, specifica analisi) prima di essere avviata al relativo impianto di smaltimento o di recupero". La Ditta non ha fornito particolari indicazioni sulle caratteristiche anche merceologiche o di ciclo di produzione dei rifiuti destinati al trattamento di miscelazione (richiesti al punto 15 lettera C), pertanto si ritiene che alcune frequenze e modalità di controllo riportate nel paragrafo G.2 Rifiuti prodotti del PdM non siano adeguate. In particolare:
- A. non è stato specificato se l'oggetto del controllo (analisi di classificazione+parametri critici) sia la miscela standard o la ricetta di miscelazione;
 - B. non è stato specificato se l'oggetto del controllo (parametri critici) sia la miscela standard o

Documento firmato digitalmente

la ricetta di miscelazione;

- C. non è stato esplicitato se l'omologa verso l'impianto di destino venga definita sulla base della miscela standard o della ricetta sia nel caso di rifiuto miscelato pericoloso sia non pericoloso;
 - D. non sono stati indicati i profili analitici 'estesi' per la classificazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalle operazioni di miscelazione;
 - E. non è chiaro se il profilo analitico proposto per i rifiuti destinati a smaltimento in discarica sia riferito alle analisi di classificazione (annuale) o ai parametri critici (mensile);
 - F. Si ritiene che il rifiuto miscelato non pericoloso debba essere verificato analiticamente per ogni ricetta di miscelazione, non potendo affidarsi ad una classificazione cautelativa basata sulla somma delle caratteristiche di pericolo come nel caso di rifiuto pericoloso.
88. Specificare gli usi previsti per il recupero delle acque meteoriche non contaminate provenienti dalle coperture.
89. Chiarire la previsione di utilizzo di acqua potabile anziché industriale per i sistemi di nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri in fase di scarico dei rifiuti nelle sezioni N3 e N4.
90. Con riferimento alla BAT 2 risulta necessario che il proponente proceda sin da ora a produrre le procedure gestionali richieste.

Quadro ambientale

91. Considerato che nel corso dell'istruttoria la Scrivente ARPAE è venuta a conoscenza delle seguenti richieste di proroga per la realizzazione degli interventi autorizzati nei pressi dell'area di progetto:
- A. la Società Eni Rewind ha comunicato al Comune di Ravenna la proroga di un anno del termine di inizio dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (PUA) che pertanto dovranno avere inizio entro l'08/09/2022;
 - B. la Società Eni New Energy ha richiesto e ottenuto dalla Scrivente ARPAE una proroga di un anno all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto FV e delle relative opere di connessione fino all'11/01/2023;
 - C. la Società Herambiente ha richiesto al Comune di Ravenna una proroga fino al 15/03/2024 del termine per l'ultimazione dei lavori ovvero di 23 mesi dalla data di approvazione del PAUR sul progetto di Revamping dell'impianto F3 sito nel Centro Ecologico Baiona in Via Baiona n. 182 nel Comune di Ravenna (RA) autorizzato con D.G.R. n° 591 del 15/04/2019 ;

si chiede che venga rivisto il "*Cronoprogramma di sintesi degli interventi in progetto nei pressi dell'area in esame*" e che sulla base dello stesso vengano effettuate valutazioni sugli impatti cumulativi generati nella "*condizione peggiore*" che potrebbe andare a configurarsi a causa della sovrapposizione delle fasi di cantiere per la realizzazione delle due piattaforme oggetto di PAUR e per gli interventi previsti nei pressi dell'area Ca' Ponticelle (opere di urbanizzazione primaria - PUA, impianto FV e relative connessioni, revamping forno F3).

92. Per la realizzazione del progetto durante la fase di cantiere è prevista una Macro-fase 1 nella quale si procederà alla formazione del rilevato con 88.000 m³ di terre. A tale proposito si chiede che vengano fornite maggiori specifiche a riguardo relazionando sulla tipologia delle terre che verranno impiegate, sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla provenienza.
93. In merito alle Emissioni di gas climalteranti (CO₂), generate dal traffico indotto durante le fasi di esercizio delle due piattaforme, dal consumo di combustibili e di energia elettrica, si chiede di fornire un bilancio emissivo che dimostri, come per il "Saldo 0", che la CO₂ prodotta verrà compensata/assorbita a fronte della proposta delle Società di piantumare 153 lecci e 650 pini.

Documento firmato digitalmente

Qualora dai calcoli effettuati si dimostrasse che non tutta la CO2 prodotta verrà compensata, si chiede che vengano proposte misure compensative aggiuntive.

Contestualmente alla presentazione delle integrazioni, secondo quanto disposto dall'art. 27-bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e dall'art. 18 della L.R. n. 4/2018 e s.m.i., il proponente dovrà predisporre un nuovo avviso al pubblico, ("Allegato10bis_Ripubblicazione_avviso_pubblico_VIA_istr_Arpae" e "Allegato11bis_Ripubblicazione_BUR_VIA_istruttArpae" scaricabili al seguente link: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/modulistica-via>), da pubblicare a cura dell'Autorità Competente sul proprio sito web, di cui è data comunque informazione nell'Albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. La pubblicazione avvierà una nuova consultazione del pubblico la cui durata è di 15 giorni.

Al fine di concludere l'istruttoria è necessario acquisire gli elementi integrativi sopraindicati e, al riguardo, si chiede cortesemente di far pervenire copia delle integrazioni richieste, oltre che alla scrivente ARPAE, direttamente anche agli enti che leggono per conoscenza (compresa la Regione Emilia-Romagna in qualità di autorità competente) per consentire una più rapida ed efficace conclusione dell'istruttoria. La documentazione relativa alle AIA dovrà essere **contestualmente caricata sul Portale Regionale IPPC-AIA**.

Il termine perentorio per la presentazione delle integrazioni viene fissato, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 in **30 giorni** a far data dal ricevimento della presente richiesta.

Su richiesta motivata del proponente, da presentarsi entro il termine previsto per l'invio della documentazione citata, l'Autorità Competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni.

Decorsi inutilmente i termini predetti l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'Autorità Competente di procedere all'archiviazione della pratica.

Al ricevimento delle integrazioni sarà cura della Scrivente procedere ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 alla convocazione della conferenza dei servizi decisoria in modalità sincrona.

Distinti saluti

SAC di Ravenna
Il Dirigente Responsabile
(Dott. Fabrizio Magnarello)

(nota firmata digitalmente)

Responsabile del procedimento di PAUR Regione Emilia-Romagna: Ing. Paolo Ferrecchi

Responsabile dell'istruttoria di PAUR: Dott. Fabrizio Magnarello

Per informazioni contattare: Dott.ssa Roberta Brunelli – Cell. 331-4010260 - email: rbrunelli@arpae.it - Arch. Francesco Biral – Cell. 331-4010046 – e-mail: fbiral@arpae.it; Dott.ssa Fabiola Farina – Cell. 331-1363517 - e-mail: ffarina@arpae.it